

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

2^ Sezione Civile

composta nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Vito Colucci - Presidente;

Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;

Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 337/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3069/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/09/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/09/2022 – non notificata, TRA * , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Sabatino e Marcella Cicoria ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via F. Farao nr. 4, presso studio difensori, - appellante – CONTRO * rappresentata da * in persona dell'avv. Simone Amoroso in qualità di procuratore speciale di * rappresentata e difesa dall'avv.

Girolamo Barbato ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via *, presso studio difensore.

- appellata –.

* OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3069/2022 del Tribunale di Salerno – Contratto di mutuo fondiario

CONCLUSIONI:

le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 16/03/2023 per l'appellata e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27/03/2023, * proponeva gravame avverso la sentenza n. 3069/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/09/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/09/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva:

“Rigetta la domanda principale proposta da * Determina in euro 6.472.883,56 il credito vantato dalla banca nei confronti di * Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza contabile di ufficio secondo la già operata liquidazione; Liquidava le spese di lite in complessivi euro 5.790,00, di cui euro 5.270,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. E C.A.P.”.

Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 02/02/2016 e iscritto a ruolo in data 12/02/2016 con R.G. n. 1363/2016, * proponeva opposizione avverso il pignoramento di alcuni beni immobili del de cuius * , già terzo datore di ipoteca e fideiussore in virtù di contratto di mutuo fondiario – rep. n. 11.100, racc. n. 6.478 - per l'importo di € 5.600.000,00 tra la * e la * promosso dalla * in nome e per conto della * a

seguito del mancato pagamento da parte della debitrice originaria * (società dichiarata fallita con sentenza n.

19/2014 del Tribunale di Salerno) della somma complessiva di €. 6.517.683,56. A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente contestava a) l'usurarietà del contratto di mutuo, b) l'indeterminatezza del tasso di interesse e del parametro EURIBOR, c) la concessione abusiva di credito, d) l'exceptio doli; chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del contratto originario con tutte le relative conseguenze e di condannare la convenuta al risarcimento del danno. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 09/06/2016, si costituiva in giudizio la * quale parte convenuta, che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della proposta azione, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto pag. 2/6 inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. contabile, al cui esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del 27/04/2022, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 3069/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/09/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/09/2022 – non notificata, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, rideterminava in € 6.472.883,56 il credito vantato dalla convenuta * nei confronti di * e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.790,00, oltre spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, * censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi:

“§ 1 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c. – Mancata valutazione della eccezione sollevata dal fideiussore in ordine alla concessione abusiva di credito; § 2 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c. – Mancata valutazione della eccezione sollevata dal fideiussore in ordine alla indeterminatezza del tasso di interesse e del parametro euribor; § 3 - In ordine all'exceptio doli generalis”. Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 3069/2022, emessa il 15/09/2022, pubblicata dal Tribunale di Salerno il 16/09/2022, nell'ambito del procedimento n. 1363/2016 R.G., non notificata, e, per l'effetto: 1) Accertata e dichiarata la violazione dei Principi di lealtà, correttezza, buona fede contrattuale e trasparenza bancaria, dichiarare la nullità del contratto di mutuo, giusta atto rogato per notar dott. Persona_1 (Rep. n. 11.100 – Racc. n.6.478), registrato ad Eboli l'8.6.2010 al n. 977 – serie 1T, giacché gravato da usura originaria, dalla presenza del parametro EURIBOR e da concessione abusiva di credito; 2) Per l'effetto di quanto sopra dichiarare la nullità del suddetto titolo esecutivo, con liberazione di tutte le garanzie, reali e personali, offerte dal sig. * , sia in proprio, sia jure successionis; 3) In virtù della nullità del contratto de quo dichiarare lo stesso privo di qualsiasi forza esecutiva, con tutte le conseguenze di Legge; 4) In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla corresponsione, in favore dell'attore ed a titolo di risarcimento danno, causato dal pignoramento del bene in oggetto, dell'importo di euro 1.454.400,00, pari al valore di stima dell'immobile staggito; 5) Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti difensori”. In via istruttoria, chiedeva disporsi rinnovazione di C.T.U.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27/07/2023, si costituiva in giudizio la * quale parte appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del secondo grado. Fissata la prima udienza per il 28/09/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere Istruttore rinviava alla data del 24/10/2024 per la rimessione della causa in decisione e

contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 24/10/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata, * per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto.

L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In primo grado l'appellante ha domandato l'accertamento della nullità del contratto di mutuo registrato in Eboli l'8/06/2010 al n. 977 – serie 1T, poiché gravato da usura originaria, dalla presenza del parametro EURIBOR e da concessione abusiva del credito. Nel corso del giudizio, dopo la costituzione del convenuto e le relative difese, era espletata la consulenza contabile, e la domanda attorea è stata rigettata. L'appellante ha posto quale primo motivo di appello la mancata motivazione in ordine alla abusiva concessione del credito, aspetto che l'appellato ritiene nuovo come prospettazione per la prima volta in appello e pertanto inammissibile.

Detto profilo di inammissibilità è superabile in quanto la questione ha formato oggetto di domanda specifica sin dal primo grado, e non valutata in sentenza, tuttavia essa è infondata nel merito. L'appellante ritiene, a torto, che i soli bilanci di esercizio depositati, oltre alle valutazioni della * siano fatti idonei a dimostrare la concessione abusiva del credito, e dunque la condotta dolosa e/o colposa della banca. Orbene, la concessione abusiva del credito necessita della prova dell'aggravamento intenzionale o comunque colpevole della pag. 4/6 condizione debitoria con pregiudizio in caso di fallimento per i creditori. La concessione abusiva del credito, con obbligo risarcitorio da parte della banca, presuppone che la banca eroghi credito o mantenga il credito concesso riscadenzandolo, in maniera "imprudente", ossia pur conoscendo o dovendo conoscere le gravi condizioni finanziarie del soggetto finanziato. L'illecito deriva dalla violazione del dovere di correttezza nell'erogazione del credito a danno dei creditori del finanziato, in ragione della condizione alterata di apparente solvibilità, e conseguente copertura della reale condizione patrimoniale del debitore, che di fatto viene occultata, con pregiudizio per i creditori passati e futuri, e per l'aggravamento del danno al patrimonio del finanziato. Tuttavia, che proprio tale descrizione degli aspetti costituenti l'abuso nella concessione del credito comporta che debba venire in rilievo un interesse diretto a far valere tale condizione di danno, ovvero da parte del curatore fallimentare, o del debitore, non certo del fideiussore. Inoltre, la prova della evidenza e della consapevolezza della condizione di insolvenza o dissesto deve emergere in maniera chiara dagli atti processuali, come circostanze significative della conoscenza, e come individuazioni dei tempi della manifestazione di tale insolvenza conoscibile con la diligenza professionale richiesta alla banca. Nel nostro caso nulla di tutto ciò è evidente e provato, lo stesso motivo di appello sul punto appare generico e non circostanziato, non potendo rimettere tale profilo alla valutazione a posteriori di un consulente di ufficio. Il motivo è infondato. Ugualmente infondato è il motivo relativo alla indeterminatezza del tasso di interesse con riferimento all'EURIBOR. Il riferimento nel contratto alla determinazione dell'interesse anche con riferimento al parametro EURIBOR, in ragione di un accordo non rientrante nel periodo 2005-2008 di accertamento degli accordi tra le banche sanzionati a livello europeo dalla Commissione Europea, dunque a prescindere dal contratto a valle, non determina di per se la nullità del contratto di mutuo, là dove le parti, estranee alla condotta illecita del terzo, abbiano concordato criteri certi di determinazione del tasso, come nel caso di specie, consentendo la determina del tasso effettivo praticato del 3,70 % nominale annuo, come riportato del consulente. Infatti, nel contratto di mutuo è stato pattuito il calcolo degli interessi con una componente fissa - spread pari al

2,70 %, al quale si sarebbe aggiunta la componente variabile EURIBOR 6 mesi, con divisore 365, arrotondato allo 0,005 superiore.

Pertanto, nessuna nullità è rilevabile nel caso di specie. Infine, è infondato il terzo motivo di appello relativa alla proposizione da parte del fideiussore della exceptio doli generalis, fondata pag. 5/6 sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto non ricorrendo nel caso in esame, per le ragioni già esposte ipotesi di nullità del contratto in violazione di norme imperative, rilevabile anche d'ufficio. L'appello è infondato. Le spese sono liquidate come da dispositivo ed in ragione del valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da * nei confronti di * avverso la sentenza n. 3069/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/09/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/09/2022 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.600,00 compenso difensore in favore di parte appellata, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.

La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^a Sezione Civile.

Salerno, lì 28 /11/2024